

SCHEMA DI UTILIZZO CONVENZIONATO DEL DOTT. ROBERTO INFERRERA TRA I COMUNI DI ARIGNANO E MONTALDO TORINESE

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di ottobre, nella sede del Comune di Arignano

TRA

Il Comune di Arignano (TO), con sede in Via Mario Graffi n. 2, Codice Fiscale 82000590016 – P.I. 02229590019 rappresentato dalla Sig. Ferdinando SCIMONE, il quale dichiara di intervenire e di agire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di detto Comune nella sua qualità di Sindaco pro-tempore – Legale Rappresentante

E

Il Comune di Montaldo Torinese (TO), con sede in Via Trinità, n. 17, Codice Fiscale 90011130011 e P.I. 02084410014 rappresentato dal Sig. Sergio GAIOTTI, il quale dichiara di intervenire e di agire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di detto Comune nella sua qualità di Sindaco pro-tempore – Legale Rappresentante

PREMESSO

- Che tra i Comuni di Arignano e Montaldo Torinese si è addivenuti all'accordo tramite convenzione per l'utilizzo del dipendente del Comune di Arignano, Dott. Roberto Inferrera;

- Che il Comune di Arignano, con deliberazione di G.C. n° 51 del 28/09/2020, resa immediatamente eseguibile, ed il Comune di Montaldo Torinese, con deliberazione di G.C. n° 40, in data 30/09/2020, resa immediatamente eseguibile hanno approvato lo schema della presente convenzione per l'utilizzo, in modo convenzionato, del Dott. Roberto Inferrera dipendente del Comune di Arignano in qualità di Vicesegretario reggente inquadrato in cat. D – posizione economica D2.

VISTO

L'art. 30 del d.lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Scopo della Convenzione.

1. I Comuni di Arignano e Montaldo Torinese, al fine di utilizzare in modo convenzionato il dipendente Dott. Roberto Inferrera approvano il seguente accordo convenzionato.

2. Comune capo convenzione è il Comune di Arignano.

Art. 2 – Durata della convenzione.

1. La presente convenzione avrà decorrenza dal 01/10/2020 al 30/09/2021.

E' comunque prevista, fin da ora, la possibilità di interruzione con apposito atto delle Giunte Comunali dei due Enti in cui ne vengano esplicitate le motivazioni.

2. Il Comune di Arignano ed il Comune di Montaldo Torinese si riservano di risolvere in qualsiasi momento la convenzione dandone preavviso scritto anche al dipendente in convenzione. La risoluzione è deliberata dalla Giunta. In caso di risoluzione anticipata della convenzione non sono previste penalità di alcun tipo a carico del Comune che la propone.

Art. 3 – Orario di servizio

1. Le prestazioni lavorative del Dott. Roberto Inferrera saranno le seguenti:

- presso il Comune di Montaldo Torinese con le mansioni correlate alla funzione di “Vicesegretario reggente”;

le prestazioni sono articolare in modo da assicurare la presenza del dipendente presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionali alle dimensioni ed alle caratteristiche degli apparati burocratici dei due enti. Più precisamente egli dovrà prestare servizio per il 11,11% (pari a 4 ore settimanali) del proprio orario settimanale di lavoro contrattualmente determinato presso il Comune di Montaldo Torinese mentre presterà servizio per il 88,89% (pari a 32 ore settimanali) presso il Comune di Arignano.

2. Ferme restando le percentuali di lavoro da prestarsi nei due enti, il dipendente, al verificarsi di situazioni indipendenti dalla propria volontà e connesse ad impegni presso il Comune di Arignano e il Comune di Montaldo Torinese, richiedenti la presenza in orari diversi da quelli che verranno concordati sarà, di volta in volta, autorizzato a modificare le fasce orarie stabilite con recupero delle relative ore.

Art. 4 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell’equa ripartizione degli oneri.

2. La spesa lorda relativa al trattamento economico del dipendente è ripartita secondo la percentuale indicata al precedente art. 3, in rapporto diretto alle ore lavorative prestate presso ciascun Comune.

3. Il Comune di Arignano provvederà al pagamento delle intere competenze spettanti, nonché dei relativi contributi alla Cassa Pensioni ed agli altri Istituti ed Enti assistenziali ed al recupero, con cadenza semestrale, della parte di spesa a carico del Comune di Montaldo Torinese.

4. I rimborsi spese sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell’interesse del quale tali prestazioni risultano essere effettuate. Verranno ripartite in misura proporzionale, secondo la percentuale indicata al precedente art. 3, tutte le spese sostenute per le prestazioni di interesse comune preventivamente concordate.

Art. 5 - Forme di consultazione

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da eventuali incontri periodici, tra i rispettivi Sindaci al fine di garantire il buon funzionamento dei due servizi e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

2. È compito dei Sindaci stabilire, le concrete modalità di utilizzo del dipendente, nel rispetto delle percentuali di cui all’art. 3 (giornate di presenza nei rispettivi Comuni, orario di lavoro e ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale).

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco di Arignano – FERDINANDO SCIMONE _____

Il Sindaco di Montaldo Torinese – SERGIO GAIOTTI _____